



Circolare Int. n.202

Al Personale Docente e ATA
dell'Istituto "E. Corbino"
Sede
Atti
Sito WEB

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Flc CGIL, CISL Fsur, Fed. UIL Scuola Rua, SNALS/CONFASL e Fed. GILDA Unams – Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL personale docente e ATA dal 26 aprile al 16 maggio 2019.

Si fa presente che il MIUR, con nota n.0011129 del 10/04/2019, ha comunicato che le Organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato “lo **sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola previste dal CCNL per tutto il personale docente ed ATA**, sia a tempo determinato che indeterminato, periodo:

DAL 26 APRILE 2019 AL 16 MAGGIO 2019

Lo sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” per tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 146/90, per assicurare i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della Legge 146/90, le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione volontaria allo scrivente, circa l'adesione allo sciopero.

L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad una offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile.

I sigg. docenti non impegnati (liberi), nelle giornate su indicate, ove intenzionati allo sciopero ne daranno comunicazione volontaria all'ufficio.

Il modello di comunicazione volontaria è disponibile sul sito dell'Istituto - modulistica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariasaria CASCIO
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

N.B.: La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure sia indetto per un periodo breve. Il preavviso non può essere inferiore a 10 giorni nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.